



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **161** del 06/09/2016

Riconoscimento debito fuori bilancio, art.73 co.1 lett.a) d.lgs.23/06/2011 n.118, come modificato dal d.lgs.10/08/2014 n.126, derivanti da sentenze esecutive n.319/13 G.d.P. Monopoli nel giudizio Passiatore Angela/RP, n.501/14 Trib. Brindisi nel giudizio Vergaro Antonio/RP, n.11719/11 Trib. Lecce nel giudizio Ubaldo Leonzio/RP, n.11720/11 Trib. Lecce nel giudizio Carrozzo Dante/RP



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....." ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze : **1) n. 319/13** del Giudice di Pace di Monopoli nel giudizio **Passiatore Angela/RP** e succ. atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme - R.G.E. n. 875/15; **2) n. 501/14** del Trib. di Brindisi nel giudizio **Vergaro Antonio/R.P** e succ. atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme - RGE n.979/15; **3) n. 11719/11** del Tribunale di Lecce nel giudizio **Ubaldo Leonzio/RP** e successivi atti di pignoramento fino ad assegnazione delle somme - RGE n. 5790/12; **4) n. 11720/11** del Tribunale di Lecce nel giudizio **Carrozzo Dante/RP** e successivi atti di pignoramento fino ad assegnazione delle somme -RGE n. 5791/12.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio di cui al presente disegno di legge si precisa che deriva da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria per i quali la tesoreria regionale ha provveduto direttamente al pagamento delle somme in essi statuite prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'ente.

Con nota PEC del 6 maggio 2016 della Sezione Bilancio e Ragioneria acquisita al prot. A00108/10/05/16 n. 6440 lo scrivente apprendeva degli avvenuti pignoramenti presso terzi con assegnazione delle somme e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.

**1) Sentenza n. 319/13 del Giudice di Pace di Monopoli nel giudizio Passiatore Angela/RP** successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme R.G.E. n. 875/15, (Cont. 1895/11/SC), P.U. 968.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- L'attrice, Passiatore Angela, con ricorso RG 29/2011, lamentava di aver subito danni al suo autocarro a causa di una insidia consistente in uno scavo stradale, presente sulla strada comunale in c.da Cervarulo in Monopoli, conseguente a lavori in corso da parte del Servizio Demanio e Patrimonio - Struttura Impianti Irrigui della Regione Puglia; pertanto chiedeva i danni alla ITALIANA COSTRUZIONE & MANUTENZIONE DEL GEOM. TAURO LUIGI, in qualità di ditta esecutrice dei lavori in quella strada come comunicato dalla Regione Puglia, quantificati nella somma di € 2.337,01 come da fatture allegate, oltre alle spese e competenze di lite. La ditta convenuta, costituitasi in giudizio, eccepeva



l'estraneità ai fatti e la responsabilità della Regione Puglia per aver effettuato lavori di interrimento della condotta irrigua in quella strada.

La Regione, chiamata in causa contestava le avverse richieste ed eccepiva l'estraneità della vicenda.

Il Giudice di Pace di Monopoli con sentenza n.319/2013 dichiarava la responsabilità della Regione Puglia nella causazione del sinistro e la condannava al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 2.337,01, oltre interessi legali dal 24.10.2009 al soddisfo, oltre spese e competenze di lite per € 843,52, di cui € 103,52 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

- La Regione non provvedeva nei termini al pagamento e l'attrice metteva in esecuzione la sentenza.

**2) Sentenza n. 501/14 del Trib. di Brindisi nel giudizio Vergaro Antonio/R.P"** (cont. 685/11/FO) e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme -R.G.E. n. 979/15 (P.U. 969, 970).

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

--Il sig. Vergaro Antonio, operaio irriguo alle dipendenze della Regione Puglia dal 01.03.2000, in seguito transitato all'ARIF, notificava alla prima ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine del riconoscimento alla corresponsione del rimborso delle spese di trasporto giornaliero per il tragitto da casa al posto di lavoro a titolo di differenze retributive, della retribuzione per il tempo impiegato per il tragitto casa - lavoro, il conseguente rateo di TFR maturato, oltre spese legali in distrazione.

- La Regione e l'ARIF si costituivano in giudizio, la prima eccependo la prescrizione per il quinquennio anteriore al tentativo di conciliazione avvenuto nell'aprile 2009.

- Con sentenza n. 501/14 il G.L. sezione lavoro di Brindisi, accoglieva il ricorso, ridimensionando la pretesa economica rideterminata nella misura di € 47.938,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannando in solido la Regione e l'ARIF al relativo pagamento assieme alle spese legali liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

- La sentenza veniva notificata con formula esecutiva in data 26.01.2015.

- Ritenuta l'opportunità di procedere al pagamento onde evitare aggravii di spese, si richiedeva alla controparte la comunicazione dei dati necessari al pagamento (prot. 1984 del 17.02.2015), cui seguiva riscontro dell'avv. Frigione (mail del 23.02.2015 prot.2293 del 25.02.2015).

- La procedura per il riconoscimento del debito veniva rallentata a causa della carenza dei fondi necessari alla copertura della non prevista spesa, per cui la sentenza veniva messa in esecuzione sino agli atti di pignoramento presso terzi notificati in data 29.06.2015 (n. prot. 8677 del 06.07.2015).

- Con nota prot. 8987 del 13.07.2015 il Servizio chiedeva all'avvocatura regionale di valutare l'opportunità della costituzione nella procedura esecutiva onde evitare aggravii di spese e/o duplicazioni di pagamento.

- Con nota PEC della Sezione Bilancio e Ragioneria del 13 novembre 2015 lo scrivente apprendeva degli avvenuti pignoramenti presso terzi con assegnazione delle somme e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.

- In particolare i P.U. per i quali si procede si riferiscono esclusivamente alle spese legali per l'atto di precetto, spese vive e accessori di legge riconosciute all'avvocato di controparte, conseguenti alla predetta sentenza n. 501/14 del Tribunale di Brindisi.

- Si dà atto che il debito fuori bilancio per la sorte capitale (P.U. 1125 e 1126 del 2015), a favore del ricorrente Vergaro Antonio, è stato già riconosciuto con L.R. n.10 del 27/05/2016.

**3) Sentenza n. 11719/11 del Tribunale di Lecce nel giudizio Ubaldo Leonzio/RP** e successivi atti di pignoramento fino ad assegnazione delle somme -RGE n. 5790/12- (P.U. 972).

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- Il sig. Ubaldo Leonzio in data 01.03.2000 veniva assunto alle dipendenze della Regione Puglia Settore Demanio e Patrimonio di Lecce con qualifica di operaio irriguo specializzato super - conduttore impianti irrigui collettivi, giusta D.G.R. n.131 del 17.02.2000 e il suo rapporto di lavoro veniva regolato



dalla disciplina prevista dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e Cipl Lecce; a decorrere da gennaio 2006 percepiva una retribuzione inferiore, corrispondente a quella di operaio specializzato. Per tali ragioni esperiva ricorso e il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, con sentenza n.11719/11 ne riconosceva il diritto ad ottenere il trattamento economico previsto dal ccnl per gli operai agricoli del 10 luglio 2002 per i dipendenti inquadrati, ai sensi dell'art. 28 del medesimo, nell'Area 1<sup>a</sup> - Operai Specializzati Super livello a), parametro 178, a decorrere dal gennaio 2006 e l'incremento di produttività a decorrere da marzo 2004, con conseguente condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive, tra quanto previsto e quanto percepito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

- La Regione, passata in giudicato la sentenza, provvedeva a corrispondere quanto dovuto.

- In particolare il P.U. n. 972 per il quale si procede è relativo al rimborso per il pagamento della sola imposta di registro per la predetta sentenza.

4) **Sentenza n.11720/11 del Tribunale di Lecce nel giudizio Carrozzo Dante/RP** e successivi atti di pignoramento fino ad assegnazione delle somme –R.G.E. n. 5791/12, **P.U.973**.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

--Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, sig. Carrozzo Dante, appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui del Servizio Demanio e Patrimonio, chiedeva al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a decorrere dal 1.1.2006 la retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente espletate quale operaio I Area O.T.I., parametro 178, punto 17 del CIPL 15.12.2004, Operaio Specializzato Super e relativi scatti di anzianità, nonché il pagamento dell'incremento di produttività previsto dal CIPL del 26.11.1996, a decorrere da marzo 2004, con la condanna della Regione al pagamento delle somme dovute a tali titoli, quantificate in € 6.281,13, oltre accessori.

- La Regione restava contumace.

- All'esito del giudizio con la sent. 11720/2011 il G.L. di Lecce dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista per gli operai specializzati super – par. 178 del contratto provinciale indicato dal ricorrente a decorrere da gennaio 2006 e l'incremento di produttività in esso previsto a far data da marzo 2004; fino a dicembre 2008, oltre interessi e rivalutazione, se maggiore, dalla maturazione di ciascun credito al saldo; nonché condannava al pagamento delle spese di lite pari ad € 1.600,00, di cui € 900,00 per onorari, oltre rimborso forfettario (12,50%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Stefanizzo.

- In particolare il P.U.973 per il quale si procede è relativo al rimborso per il pagamento della sola imposta di registro per la sentenza sopra indicata per la quale si è già provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio con L.R.32/2015.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di **€ 13.585,94** a titolo di sospesi di tesoreria.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- per la sorte capitale pari ad **€ 5.732,38** mediante imputazione alla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, Capitolo n. 131091 "*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso*";
- per le spese legali e procedurali pari ad **€ 7.853,56** attraverso imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.



La Dirigente del Servizio Pianificazione Controlli e Affari Legali  
Dott.ssa Anna De Donizio

Il Dirigente della Sezione  
Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore  
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dalle sent.: n. 319/13 del G.d.P. di Monopoli nel giudizio Passiatore Angela/RP, n. 501/14 del Trib. di Brindisi nel giudizio Vergaro Antonio/RP, n. 11719/11 del Trib. di Lecce nel giudizio Ubaldo Leonzio/RP, n. 11720/11 del Trib. di Lecce nel giudizio Carrozzo Dante/RP.

Art. 2

*(Norma finanziaria)*

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1, pari ad € 13.585,94, si provvede per la sorte capitale di € 5.732,38 mediante imputazione alla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, Capitolo n. 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso"; per le spese legali e procedurali di € 7.853,56 attraverso imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

